

Ordinanza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. CECCHERINI – Rel. CRISTIANO, 16.04.2015, n. 7749

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -
Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23860/2008 proposto da:
AVVOCATO, rappresentato e difeso da sè medesimo;

ricorrente -

contro
SOCIETA' S.P.A.;

- intimata -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PALERMO depositato il 18/04/2008, n. 708/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte, rilevato:

che AVVOCATO ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto del 18.4.08 con il quale la Corte d'Appello di Palermo, nel respingere il reclamo L. Fall., ex art. 22, proposto da Merloni Termosanitari s.p.a. contro il decreto del Tribunale di Marsala che aveva a sua volta respinto l'istanza di fallimento avanzata dalla società nei confronti di N.D., titolare della ditta individuale O.V.C., ha condannato la reclamante al pagamento delle spese in favore del reclamato;

che, con l'unico motivo di ricorso, l'avvocato Balsamo, difensore del N. nella procedimento di reclamo, lamenta che la Corte territoriale abbia ommesso di pronunciare sulla richiesta di distrazione delle spese da lui ritualmente avanzata;

che il collegio, in camera di consiglio, ha deciso che la presente sentenza sia redatta con motivazione semplificata;

che il ricorso va dichiarato inammissibile;

che infatti secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 13037/010), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

che, poichè Merloni Termosanitari s.p.a. non ha svolto attività difensiva, non v'è luogo alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.

Ordinanza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. CECCHERINI – Rel. CRISTIANO, 16.04.2015, n. 7749

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS